

IN EVIDENZA



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI CONTENUTE
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO FISCALE
COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

RIVISTA LA DECORRENZA PER L'INVIO DATI
DELLE CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO

APPALTI: DAL 01 GENNAIO 2020
NUOVI OBBLIGHI PER COMMITTENTI,
APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

LEGGE DI BILANCIO 2020, LE NOVITÀ
PER I DATORI DI LAVORO

AGENZIA DELLE ENTRATE, NOTIFICHE VIA PEC

Licenze

- **Cedo** avviato salone unisex a Udine. Per info 349 4220456.
- **Vendo** attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m² 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m² 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- **Cedo** negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 3208834279
- **Cedo** attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- **Vendo** attività di barbiere-salone in Via Giulia n. 7 a Trieste. Per ulteriori informazioni: 040 635702.
- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesi** immobile ed cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.

Immobili / Proprietà

- **Affitto** (con possibile vendita futura) locale commerciale 60 mq al piano terra a Cervignano del Friuli in Largo Oberdan in stabile d'epoca, strada centrale di forte passaggio, con zona carico e scarico davanti all'entrata, due vetrine illuminate, termoautonomo riscaldamento caldaia a gas metano e termoconvettore dai bassi consumi, fresco d'estate anche senza condizionatore, zero spese condominiali, piccolo magazzino, wc, impianto elettrico e rete dati. Per Informazioni tel. 347 7568957 oppure info@grigiomedio.it
- **Affittasi** (con possibilità di vendita futura) negozio di parrucchiere ben avviato a Grado (città giardino), collocato a 100 metri dalla spiaggia, dal Palacongressi e dalle Terme Marine; ampia vetrina di accesso e caldaia a gas metano. Se interessati contattare il numero 339 8744845 oppure, in orario negozio, il numero 0431 82483.
- **Spazio di Coworking Libero** in edificio di aspetto professionale, zona Pordenone nord, offerti in locazione ufficio di circa 50 mq ad uso esclusivo, chiuso, dotato di climatizzazione caldo/freddo, fornito di energia elettrica e cablato. Situato all'interno di area produttivo-commerciale con ampio parcheggio in zona Pordenone Nord. Ideale per giovani professionisti, agenti di commercio, ecc. A disposizione inoltre: - Sala riunioni (con possibilità di prenotazione); - Area caffè esterna, frigorifero e scaldavivande per pausa pranzo; - Reception presidiata negli orari di ufficio; - Eventuale laboratorio aggiuntivo di circa 25 mq, climatizzato, cablato, destinabile a piccole attività di making (prototipazioni, stampa 3D, riparazioni/assemblaggi elettronici, ecc.) oppure a magazzino minuterie. Contatto energiecondivise19@gmail.com

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.

Attrezzature / Materiali

- **Offro** parco macchine taglieria - tagliacuci - rimaglio - travette - presse stiro rettilinee - lineari - macc. piane. Si cerca pure affitto commerciale. Tel. 0432 775418.
- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.
- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Trabattello in alluminio Genius componibile perfetto, permette di lavorare fino ad 8 mt. ad € 1.000,00; Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2"1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 339 3281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.

Varie

- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste **ricerca** perito termotecnico/ingegnere con esperienza da inserire nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- **Cerco** persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio con esperienza nella confezione di tende per interni. Sede: Latisana. Per contatti: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuaiatti@gmail.com
- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XX - N. 1 - 2020

Direttore responsabile: Antonella Lanfrì

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Ketty Downey, Flavia Fani, Rachele Francescutti, Silvia Maccorin, Sara Oliveri, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Paolo Soloperto, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - **Fax 0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Fisco

Le principali novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2020 pag. 4

Convertito in legge il Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 pag. 6

Rivista la decorrenza per l'invio dati delle cessioni di benzina e gasolio pag. 7

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di febbraio 2020 pag. 7

Normativa del Lavoro

Appalti: dal 1° gennaio 2020 nuovi obblighi per committenti, appaltatori e subappaltatori pag. 8

Legge di bilancio 2020, le novità per i datori di lavoro pag. 10

Esteso l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la presentazione mod. F24 pag. 10

Prestazioni FSBA anno 2020 pag. 11

Regolamento regionale 2020 incentivi per assunzioni e stabilizzazioni di lavoratrici e lavoratori disoccupati e precari pag. 11

Ambiente e Sicurezza

Finanziamenti per la sicurezza sul lavoro: pubblicato il bando ISI INAIL 2019 pag. 13

Verifiche di messa a terra: il nominativo del verificatore incaricato dovrà essere comunicato all'INAIL pag. 14

Autorizzazioni a carattere generale: i dati di consumo non dovranno più essere inviati alla Regione, sarà sufficiente conservarli in azienda pag. 14

Categorie

Detrazioni fiscali per interventi di sistemazione di terrazzi e giardini pag. 15

Pubblicato il Decreto sanzioni per violazioni alla disciplina F-Gas pag. 15

Dalle province **pag. 16**

Le principali novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2020

È stata approvata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio 2020, di cui si segnalano di seguito le disposizioni più importanti in ambito fiscale:

- blocco per il 2020 dell'aumento delle aliquote IVA e accise;
- conferma della deducibilità del 50% dell'IMU sugli immobili strumentali pagata nel 2019, (la deducibilità sale al 60% nel 2020 e 2021 e diviene integrale dal 2022);
- stabilizzazione al 10% della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
- abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici e riconoscimento dello sconto in fattura solo per le ristrutturazioni importanti di primo livello relative alle parti comuni condominiali con spesa superiore a 200.000 euro (ai sensi dell'allegato 1 del DM 26/6/2015 in materia di prestazioni energetiche si definiscono ristrutturazioni importanti di primo livello quelle che oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio);
- proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica;
- proroga della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia nella versione più conveniente rispetto a quella prevista a regime (detrazione del 50% anziché del 36% su un limite di spesa di 96.000 euro anziché di 48.000);
- proroga del bonus mobili ed elettrodomestici, cui nel 2020 si può accedere in presenza di interventi di recupero iniziati dal 1/1/2019;
- abrogazione dei superammortamenti e degli iperammortamenti, agevolazioni che per gli acquisti effettuati nel 2020 (o entro 30/6/2021 se entro il 31/12/2020 è accettato l'ordine e sono pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto) sono sostituite da un nuovo credito d'imposta spettante in misura differenziata a seconda della tipologia dei beni acquisiti (6% per i beni che in passato potevano fruire dei superammortamenti, oraspettante anche ai professionisti; 40% fino a 2.500.000 euro di investimento e 20% da 2.500.000 a 10.000.000 euro di investimento, per i beni che in passato potevano fruire degli iperammortamenti; 15% per i software di cui alla tabella B della L.232/2016), credito da utilizzare in compensazione nel modello F24 in quote 5 costanti per i beni materiali, o 3 per il software, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione (il credito spetta a condizione che siano rispettate le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e assolti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contengano l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell'art.1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019);
- introduzione per il 2020, in sostituzione del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (che si conclude perciò con le spese sostenute nel 2019), di un credito d'imposta per la competitività delle imprese con cui sono agevolate le seguenti attività: ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative come design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafico, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari (le disposizioni attuative verranno stabilite da un apposito decreto Mise entro il 29/2/2020; il credito spetta in misura differenziata a seconda dell'attività agevolata, con massimali di spesa che vanno da 1,5 a 3 milioni di euro e percentuali che variano dal 6% al 12%; il credito va utilizzato in compensazione nel modello F24 in quote 3 costanti a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione della spesa; spetta a condizione che siano rispettate le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e assolti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori);
- conferma, con alcune modifiche, anche per le spese sostenute nel 2020 del Bonus Formazione 4.0 di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, della L.205/2017, ossia del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie;
- introduzione per le spese del 2020 del bonus facciate, ossia una detrazione del 90% da ripartire in dieci quote annuali di pari importo per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nelle zone A o B ex Dm 1444/1968 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte), inclusi gli interventi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare i requisiti previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e i valori di trasmittanza termica della tabella 2 dell'allegato B al decreto Mise 11 marzo 2008);
- soppressione dal 2019 della tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevista dall'art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019 e contestuale ripristino dal 2019 dell'agevolazione ACE con un rendimento nozionale del nuovo capitale proprio calcolato con la percentuale dell'1,3%;
- proroga al 2020 del credito d'imposta del 30%, previsto dall'art.49, comma 1 del DL 34/2019, a favore delle piccole e medie imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, per le spese di affitto e allestimento di spazi espositivi e per quelle pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione all'evento, fino a un massimo di 60.000 euro;
- estensione del "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020;
- aumento da € 387,34 a € 500 della detrazione per spese veterinarie (sempre con franchigia di € 129,11);
- con riferimento alle spese sostenute dal 2020 dai

contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, riduzione delle detrazioni spettanti per gli oneri di cui all'articolo 15 del DPR 917/1986, escluse quelle sanitarie e per interessi passivi (le altre spetteranno in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, meno il reddito complessivo, e 120.000 euro, con un azzeramento in presenza di un reddito superiore a 240.000 euro);

- dal 1° ottobre 2020 soppressione dell'agevolazione contro il caro petrolio per i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori e dal 1° gennaio 2021 per i veicoli di categoria euro 4 (agevolazione prevista a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/terzi per i veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t);
- introduzione di nuove modalità di calcolo del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 (il fringe benefit diverrà tassabile per i lavoratori secondo percentuali crescenti a seconda dei valori di emissione di CO2 dei veicoli di nuova immatricolazione mentre per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 è confermata la tassazione del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI);
- riduzione da 5,29 a 4,00 euro del limite di esenzione dal reddito dei lavoratori per i buoni pasto in forma cartacea e aumento dello stesso limite da 7,00 a 8,00 euro per i buoni pasto in forma elettronica;
- istituzione della plastic tax, imposta sul consumo di manufatti in plastica (0,45 euro per Kg di materia plastica) con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e contenitori di medicinali (l'applicazione è prevista dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle dogane che dovrà definire le modalità attuative entro maggio 2020);
- istituzione della sugar tax, imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate di 10 euro per ettolitro in caso di prodotti finiti, oppure di 0,25 euro per Kg in caso di prodotti da utilizzare previa diluizione (l'applicazione è prevista dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle dogane che dovrà definire le modalità attuative entro agosto 2020);
- introduzione dell'obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili (carte di credito, bonifici, assegni ecc...) per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% sugli oneri detraibili (con l'esclusione delle spese relative a medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, spese che perciò continueranno ad essere detraibili anche se pagate in contanti);
- proroga dell'estromissione dei beni immobili strumentali di imprese individuali, con la possibilità di escludere entro il 31/5/2020 gli immobili posseduti alla data del 31/12/2019, con pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% da versare entro il 30 novembre 2020 (per il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (per il rimanente 40%);
- introduzione di modifiche al regime forfetario, modifiche che restringono dal 2020 la platea dei soggetti ammessi

(vengono introdotte come cause ostative il superamento nell'anno precedente del limite di 20.000 euro relativo alle spese per il personale e del limite di 30.000 euro relativo alla percezione di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro); viene inoltre espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento e la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria;

- riproposizione per i privati della rivalutazione al 1/1/2020 di terreni e partecipazioni non quotate, con predisposizione di una perizia di stima asseverata e pagamento di un'imposta dell'11% entro il 30/6/2020;
- aumento dal 20% al 26% della tassazione sostitutiva applicabile su specifica richiesta al notaio al posto di quella ordinaria sulle plusvalenze realizzate con la vendita di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni;
- riproposizione della rivalutazione dei beni aziendali, che potrà essere effettuata nel bilancio 2019 con riferimento ai beni risultanti dal bilancio 2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea e versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili, del 10% per i beni non ammortizzabili e del 10% per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione;
- introduzione a partire dal 1° aprile 2020 dell'obbligo di dimostrare con adeguati mezzi di prova l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio fuori della Ue, con riferimento ai servizi di locazione, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'esclusione dell'applicazione dell'iva per mancanza del requisito della territorialità;
- introduzione di una nuova disciplina per l'IMU, che ricalca quella previgente incorporando anche la TASI, con la previsione di un'aliquota di base dello 0,86%, elevabile dai Comuni fino all'1,06% o riducibile fino all'azzeramento e con l'individuazione del termine per la presentazione della dichiarazione al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta (resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento e Bolzano);
- introduzione di modifiche per il prelievo erariale unico (PREU) e per la tassazione sulle vincite;
- riforma della riscossione degli enti locali, con l'introduzione dell'istituto dell'accertamento esecutivo e, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, di una specifica disciplina per rateizzare il pagamento delle somme dovute.

Si segnala con l'occasione che non è stata invece prorogata l'applicazione della cedolare secca del 21% sui contratti relativi a unità immobiliari di categoria C/1 (negozi e botteghe) con superficie fino a 600 mq, mentre con il DL 162/2019 (Decreto 1000 proroghe) è stato prorogato al 2020 il bonus verde, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per abitazione, fruibile per gli interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

Convertito in legge il Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020

Con la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 è stato convertito il DL 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) di cui si segnalano di seguito le disposizioni più importanti in ambito fiscale, tenendo conto delle modifiche introdotte in sede di conversione:

- viene previsto anche per i crediti per imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP, maturati dal 2019, l'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione per compensare in F24 importi superiori a 5.000 euro annui, compensazione che può avvenire solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione vistata, come già previsto per il credito IVA;
- con riferimento ai crediti maturati dal 2019, l'obbligo di presentare il mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (F24 web, F24online o avvalendosi di intermediari abilitati) viene esteso ai privati (non titolari di partita iva), in presenza di compensazioni in cui si utilizzano crediti per imposte sui redditi, IRAP, addizionali e imposte sostitutive, e ai sostituti d'imposta per il recupero di ritenute, rimborsi o bonus erogati ai dipendenti, per es. rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi;
- con riferimento ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020 introduzione di una sanzione per ciascun modello scartato per la presenza di crediti non utilizzabili, sanzione pari al 5%, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250 (nella versione originaria del decreto era di 1.000 euro) per importi superiori a € 5.000, senza possibilità, in caso di più violazioni, di ridurre l'impatto delle sanzioni attraverso l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97;
- introduzione a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili, dell'obbligo di chiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio e introduzione dell'obbligo per l'impresa appaltatrice o affidataria e per l'impresa subappaltatrice di effettuare il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione (tale argomento viene approfondito nel presente notiziario nella sezione relativa alla normativa del lavoro);
- introduzione di alcune modifiche al Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) dirette a prevenire le frodi nel settore delle accise, tra cui si segnala l'estensione dell'obbligo di dotarsi di licenza fiscale e tenuta dei registri di carico e scarico anche ai gestori di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore a 5 metri cubi e l'introduzione dal 01/01/2020 di un limite, pari ad un litro di gasolio per chilometro percorso, per il riconoscimento del rimborso dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto;
- proroga al 2020 dell'esenzione dall'obbligo di fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
- graduale riduzione del limite a partire dal quale è vietato l'utilizzo di denaro contante (euro 2.000 dal 01/07/2020 al 31/12/2021; euro 1.000 dal 01/01/2022);
- introduzione di un credito d'imposta a favore di imprese e professionisti con ricavi o compensi relativi all'anno precedente non superiori a € 400.000, credito pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni avvenute tramite strumenti di pagamento elettronici tracciabili (carte di credito o debito / prepagate ecc..) relative a vendite o prestazioni di servizi effettuate dal 1/7/2020 nei confronti di consumatori finali;
- la modifica dal 01/01/2020 del regime IVA applicabile dalle scuole guida per adeguarlo all'ordinamento comunitario (dal 01/01/2020 vanno infatti assoggettate ad iva le lezioni di guida per l'ottenimento delle patenti delle categorie B e C1; per tali prestazioni, sempre dall'01/01/2020 viene abrogato l'esonero dall'obbligo di certificare i corrispettivi e le autoscuole saranno quindi obbligate alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, con la possibilità fino al 30 giugno 2020 di documentare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale; è stata invece esclusa la retroattività della modifica, sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 79 del 02/09/2019, con conseguente conferma fino al 31/12/2019 del regime di esenzione);
- estensione al 2019 e al 2020 della possibilità di compensare i debiti tributari relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019 con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati attraverso l'apposita piattaforma elettronica predisposta dal Mef.;
- modifica del D.Lgs. 74/2000 in materia di sanzioni penali, con un drastico aumento delle sanzioni previste per i reati tributari;
- previsione del pagamento dell'acconto IRPEF, IRES e

IRAP in due rate pari al 50% (anziché 40% - 60%) per i soggetti per i quali sono approvati gli ISA;

In sede di conversione sono state introdotte le seguenti disposizioni:

- estensione del ravvedimento a tutti i tributi;
- previsione della periodicità trimestrale anziché mensile per lo spesometro estero;
- versamento semestrale dell'imposta di bollo delle

fatture elettroniche per importi annui non superiori a euro 1.000;

- differimento al 1° luglio 2020 della lotteria degli scontrini.

In sede di conversione è stata abrogata la disposizione che prevedeva l'introduzione dal 1° luglio 2020 di una sanzione per aziende e professionisti che rifiutano il pagamento tramite carta di debito o credito.

Rivista la decorrenza per l'invio dati delle cessioni di benzina e gasolio

Con Provvedimento 30 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate, modificando il Provvedimento 28 maggio 2018 riguardante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ha previsto che tale obbligo si estenderà:

- dal 1° gennaio 2020 per gli impianti che nel 2018 hanno erogato più di 3 milioni di litri di benzina e gasolio (per tali soggetti la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 va effettuata entro il 30 aprile 2020, mentre per i corrispettivi relativi ai mesi da aprile 2020 in poi, la trasmissione va effettuata

entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento);

- dal 1° luglio 2020 per gli impianti che nel 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio;
- dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri impianti.

Lo stesso provvedimento ha previsto che per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori può essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.



Scadenze del mese di febbraio 2020

SCADENZE NORMATIVE

16 febbraio	Imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR: versamento saldo dell'imposta sostitutiva dell'17% sulla rivalutazione del TFR calcolato con l'indice di rivalutazione di dicembre 2019 (F24 codice tributo 1713)
17 febbraio	Autoliquidazione INAIL: versamento dei premi da autoliquidazione (rata e regolazione) 2019/2020
29 febbraio → 2 marzo	Autoliquidazione: il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), la domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online" nonché la "riduzione presunto" (Fonti: DM 09.02.2015)
29 febbraio → 2 marzo	Domanda riduzione del tasso Inail (modello OT24): domanda in modalità telematica di riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia www.inail.it - atti e documenti-moduli - moduli e modelli - assicurazione - premio-assicurativo - riduzione tasso medio per prevenzione (Fonti: art. 24 DM 12.12.2000)



Appalti: dal 1° gennaio 2020 nuovi obblighi per committenti, appaltatori e subappaltatori

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore la nuova modalità di versamento delle ritenute fiscali operate sui lavoratori impiegati negli appalti e subappalti e le relative compensazioni fiscali, con l'obiettivo di contrastare l'illecita somministrazione di manodopera.

La nuova normativa è stata prevista dal Decreto Fiscale DL n.124/2019, modificata con la conversione nella Legge n.157/2019, pubblicata nella GU n. 301 del 24/12/2019.

In particolare, l'articolo 4 del Decreto Fiscale ha introdotto l'art. 17-bis al D.Lgs. n. 241/1997, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 **le aziende committenti** che affidano il compimento di **un'opera o di un servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro** a un'impresa **tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali** comunque denominati **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili** in qualunque forma, hanno l'obbligo di **richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute** trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici **ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.**

Il versamento delle ritenute è effettuato **dall'impresa appaltatrice o affidataria** e dall'impresa **subappaltatrice**, con **distinte deleghe per ciascun committente**, senza possibilità di compensazione.

APPALTI RIENTRANTI NELLA NORMATIVA

I nuovi obblighi di comunicazione e versamento distinto delle ritenute dei lavoratori impiegati nell'appalto presenti nel mese precedente presso il committente si applicano nel caso in cui:

- il committente affida ad un'impresa un'opera o un servizio di **importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro** tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali comunque denominati
- l'opera/e o i servizi siano caratterizzati da un **prevalente utilizzo di manodopera** - cd. "Labour intensive"
- l'opera/e o i servizi **si svolgano presso le sedi di attività del committente**
- vi sia l'utilizzo di **beni strumentali di proprietà del committente** o ad esso riconducibili.

In tali casi, il committente deve chiedere all'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice:

- ▶ copia della **delega di pagamento** (modello F24)
- ▶ relativa al versamento delle ritenute trattenute (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e sulle addizionali regionali e comunali)

- ▶ **ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.**

Pertanto, l'impresa appaltatrice / affidataria subappaltatrice avrà la necessità di redigere distinti modelli di pagamento F24 per ogni singolo appalto se rientrante nei nuovi obblighi.

Se un lavoratore, in un mese, è contemporaneamente occupato in due appalti, la ritenuta fiscale complessivamente operata dovrà essere suddivisa tra i due modelli F24.

I settori maggiormente interessati saranno sicuramente l'edilizia, i servizi di pulizia, di portierato, la logistica, i servizi informatici e di consulenza aziendale svolti presso la sede del committente.

INOLTRO DOCUMENTAZIONE ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI

L'impresa **appaltatrice deve trasmettere al committente** e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, **entro i 5 giorni lavorativi** successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali (giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate), la **delega di pagamento delle ritenute effettuate al fine** del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati (mod.F24) e un elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, contenente:

- il **nominativo** dei lavoratori e il **codice fiscale**
- il dettaglio delle **ore di lavoro** prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato
- l'**ammontare della retribuzione corrisposta** al dipendente collegata a tale prestazione
- il dettaglio delle **ritenute fiscali eseguite nel mese precedente** nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle **relative alla prestazione** affidata dal committente.

L'Agenzia delle Entrate, con un proprio provvedimento, potrà disciplinare modalità semplificate di **trasmissione telematica** delle informazioni.

IRREGOLARITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE/ SUBAPPALTATRICE: SOSPENSIONE PAGAMENTO CORRISPETTIVI E COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice non ottemperi all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e l'elenco con le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente:

- 1) dovrà **sospendere**, finché perdura l'inadempimento, il **pagamento dei corrispettivi** maturati dall'impresa



appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,

- 2) dovrà darne **comunicazione entro 90 giorni, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate** territorialmente competente.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti a carico del committente relativi alla:

- **richiesta** all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici di copia delle deleghe di pagamento e dell'elenco dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o servizio
- sospensione del pagamento dei corrispettivi in caso di mancata trasmissione del modello F24 e dell'elenco da parte dell'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice ovvero di omesso/insufficiente versamento delle ritenute, rispetto a quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dall'impresa,

il **committente** è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché all'oro tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

ESCLUSIONE DAI NUOVI OBBLIGHI CON LA CERTIFICAZIONE (DURC FISCALE)

I nuovi obblighi non si applicano se le imprese appaltatrici / subappaltatrici / affidatarie **comunicano al committente, allegando la relativa certificazione** (una sorta di Durc fiscale), la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento, dei seguenti requisiti:

- a) risultino **in attività da almeno tre anni**, siano **in regola con gli obblighi dichiarativi** e abbiano **eseguito** nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le **dichiarazioni dei redditi** presentate nell'ultimo triennio, complessivi **versamenti registrati nel conto fiscale** per un importo **non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi** risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) **non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi **superiori a 50.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione; quest'ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La **certificazione** sarà messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate, avrà validità quadrimestrale dalla data del rilascio.

La **certificazione** che l'appaltatore dovrà inoltrare al committente per la verifica circa la presenza dei requisiti suindicati, escluderà pertanto le imprese dalla predisposizione e dalla verifica dei nuovi adempimenti fiscali.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Per le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici) è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a:

- contributi previdenziali e assistenziali
- premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai dipendenti che sono stati messi a disposizione del committente per l'espletamento dell'appalto (maturati nel corso della durata del contratto).

PRIME INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con risoluzione n.108/E del 23/12/2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Inoltre, l'Agenzia prevede che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

COMPILAZIONE MODELLO F24

Con risoluzione n.109/E del 24/12/2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice identificativo **"09"** denominato *"committente"* al fine di consentire l'identificazione della delega per singolo committente.

Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione CONTRIBUENTE del modello "F24":

- nel campo *"codice fiscale"*, è indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento
- nel campo *"Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare"*, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo **"09"**, da riportare nel campo *"codice identificativo"*.

Il modello F24 sarà consultabile tramite il cassetto fiscale sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento sia dal soggetto committente.

(Fonti: art. 4 Decreto Fiscale DL n.124/2019, convertito con modificazioni nella Legge n.157/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019)



Legge di bilancio 2020, le novità per i datori di lavoro

La legge di Bilancio 2020 (Legge nr. 160 del 27.12.2019) ha introdotto diverse disposizioni in materia di lavoro, tra le più significative si segnalano quelle di seguito elencate:

1. **sgravio contributivo** del 100% per 3 anni dei contributi per i contratti di **apprendistato duale** per le aziende fino a 9 addetti (comma 8)
2. estensione dell'incentivo alle **assunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020**, pari all'esonero contributivo nella misura del 50% dei contributi previdenziali, nel limite di 3.000 € annui e per una durata di 3 anni (comma 10)
3. modifiche alla normativa già prevista nel 2019 per il bonus occupazionale per l'assunzione a **tempo indeterminato** tra il 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 di **giovani laureati**, esonero contributivo per un **periodo massimo di 12 mesi** e nel limite **massimo di 8.000 euro** per ogni assunzione effettuata (comma 11)
4. **congedo obbligatorio** retribuito a favore del **padre lavoratore** dipendente previsto per l'anno 2020 nella misura di **7 giorni** da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio
5. nuove esclusioni previste per il **contributo addizionale Naspi** dello 0,50%: contratti a termine stipulati nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano per lo

svolgimento di attività stagionali definite dai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2019; per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi cd. lavoratori extra; per la fornitura di lavoro portuale temporaneo (comma 13)

6. nuove modalità di **calcolo del fringe benefit** dei veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, variabile a seconda della classe di inquinamento del veicolo di nuova immatricolazione a seconda dei valori di emissione di CO2 (commi 632-633)
7. variazione del reddito esente in caso di erogazione di **buoni pasto**, che si riduce da 5,29€ a **4,00€ per il buono in forma cartacea**, mentre per il buono reso **in forma elettronica** viene aumentato da 7,00 € a **8,00 €** (comma 677)
8. è stato istituito un fondo per la riduzione del carico fiscale sui dipendenti al fine di prevedere la riduzione del carico fiscale, da attuare con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziare (comma 7)

(Fonti: Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, pubblicata sul SO n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019)

Esteso l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la presentazione mod. F24

L'obbligo di utilizzo dei servizi telematici Fisco on line e Entratel per la presentazione dei Modd. F24 riguarda tutti i contribuenti e sostituti d'imposta qualora espongano, sui predetti modelli di pagamento, la compensazione dei crediti identificati dai codici tributo riportati nella tabella allegata alla recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110/2019 nelle categorie imposte sostitutive; imposte sui redditi e addizionali; IRAP; IVA; agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; sostituti d'imposta.

Viene, dunque, espressamente confermata l'inclusione tra i suddetti crediti di quelli maturati in qualità di sostituto d'imposta quali, ad esempio:

- i crediti da conguaglio di fine anno o di fine rapporto,
- i crediti da conguaglio da assistenza fiscale (crediti 730),
- il Bonus Renzi,

- i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione,
- i crediti che derivano dal Mod. 770.

Il DL n. 124/2019, istitutivo del predetto obbligo, è in vigore dal 27 ottobre 2019, si ritiene che il nuovo obbligo sia in vigore dal 27 dicembre (visto il termine di sessanta giorni fissato dallo Statuto del contribuente per consentire l'adeguamento ai nuovi adempimenti).

La Risoluzione n. 110/2019, contenente i chiarimenti attuativi e la tabella con l'elenco dei codici tributo per la cui compensazione vige l'obbligo di presentazione del Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici, non ha chiarito i termini di decorrenza del nuovo obbligo.

(Fonti: Decreto Fiscale DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 110 del 31 dicembre 2019)



Prestazioni FSBA anno 2020

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di FSBA - Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'artigianato - ha deliberato la fine del periodo sperimentale previsto per l'anno 2019 decidendo però di consolidare il trattamento ivi previsto.

Pertanto, a partire dall'anno 2020, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale dell'Assegno Ordinario è prevista per complessive numero **20 settimane**, ovvero:

- **100 giornate di effettivo** utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni
- **120 giornate di effettivo** utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni

comprensive di eventuali periodi residui e fermo restando il meccanismo del biennio mobile.

Gli importi di assegno ordinario e di solidarietà

continueranno ad essere calcolati su un massimale pari a € 1.193,75.

SOSPENSIONE ESAURIMENTO STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ

Viene inoltre sospesa per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2020, la condizione del previo esaurimento da parte dell'azienda degli strumenti ordinari di flessibilità (es. ferie e permessi residui) prima di accedere alle prestazioni del Fondo (art. 14 "Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario" del regolamento di FSBA).

(Fonti: modifiche all'Accordo Interconfederale 17/12/2018 e 04/02/2019)

Regolamento regionale 2020 incentivi per assunzioni e stabilizzazioni di lavoratrici e lavoratori disoccupati e precari

Anche per l'anno 2020 con regolamento regionale sono previsti gli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 – DPR 19 dicembre 2018 n. 236.

La Regione concede ai datori di lavoro contribuiti a fondo perduto per favorire le assunzioni di lavoratrici e lavoratori disoccupati a tempo indeterminato, determinato e per stabilizzazioni di personale precario.

I contributi riguardano:

- **l'assunzione a tempo indeterminato** con contratto di lavoro subordinato anche parziale non inferiore al 70% e l'inserimento lavorativo di soci lavoratori di cooperative;
- **l'assunzione** con contratto di lavoro subordinato a **tempo determinato**, anche parziale non inferiore al 70%, di durata **non inferiore a otto mesi**;
- la **stabilizzazione di lavoratori precari** con la trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di contratti di lavoro precario.

Le domande possono essere presentate **dal 2 gennaio fino al 31 agosto 2020**.

INCENTIVI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Destinatari: disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi, residenti nella Regione FVG da almeno 5 anni consecutivi, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- donne
- uomini di età non inferiore a 60 anni

- uomini disoccupati o a rischio disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro ovvero riconducibile alla crisi industriale complessa di Trieste.

Per disoccupato si intende chi, privo di impiego, ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l'impiego regionali.


IMPORTO € 5.000,00

Incremento di € 1.000,00 in caso di:

- Individuazione del disoccupato attraverso preselezione del CPI
- Disoccupati a seguito di situazione di Grave Crisi Occupazionale
- Disoccupati da almeno 12 mesi

Incremento di € 5.000,00 in caso di:

- ▶ assunzione di donne con contratto di lavoro a tempo pieno, con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti; l'incentivo viene ulteriormente incrementato di € 3.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari: 1) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore; 2) nido aziendale o convenzionato
- ▶ assunzione di uomini e donne di età non inferiore a 60 anni la cui disoccupazione deriva da un contratto con riconoscimento della qualifica dirigenziale, con contratto di lavoro con riconoscimento della qualifica dirigenziale a tempo pieno.



INCENTIVI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Destinatari: disoccupati da almeno 6 mesi, residenti nella Regione FVG da almeno 5 anni consecutivi, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, di età non inferiore a 60 anni.

Per disoccupato si intende chi, privo di impiego, ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l'impiego regionali.

IMPORTO € 1.000,00

Incremento di € 1.000,00 in caso di:

- Individuazione del disoccupato attraverso preselezione del CPI
- Disoccupati a seguito di situazione di Grave Crisi Occupazionale
- Disoccupati da almeno 12 mesi

INCENTIVI STABILIZZAZIONI LAVORATORI PRECARI

Destinatari: residenti da almeno 5 anni nella Regione FVG, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, che nei 5 anni precedenti alla trasformazione abbiano prestato lavoro precario, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Vengono incentivati:

1. la **trasformazione a tempo indeterminato** del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con data di scadenza entro 24 mesi da tale data;
2. l'**assunzione** con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato** di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad uno dei seguenti contratti:
 - ▶ lavoro intermittente indeterminato
 - ▶ lavoro intermittente determinato
 - ▶ lavoro a progetto
 - ▶ contratto di collaborazione coordinata e continuativa
3. l'**assunzione** con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato** di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad un contratto di **somministrazione** di lavoro;
4. l'**assunzione** con contratto di lavoro subordinato

a tempo indeterminato di soggetti che risultano prestare la loro opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di **apprendistato**;

5. l'**assunzione** con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato** di soggetti che stanno realizzando presso il soggetto richiedente **un tirocinio** conforme alla regolamentazione regionale vigente in materia.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono ammissibili a contributo a condizione che **riguardino lavoratori** che al momento della stabilizzazione risultano **essere in una condizione occupazionale precaria**: nei 5 anni precedenti hanno prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a 12 mesi, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l'opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione della regolamentazione regionale vigente in materia o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:

- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- contratto di lavoro intermittente;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di inserimento;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratto di lavoro a progetto;
- contratto di lavoro interinale;
- contratto di somministrazione di lavoro;
- contratto di apprendistato.

IMPORTO € 5.000,00

Incremento di €1.000,00 in caso di soggetti provenienti da grave crisi occupazionale o soggetti con un periodo non inferiore a 18 mesi di lavoro precario.

Incremento di €2.000,00 per soggetti con un periodo non inferiore a 24 mesi di lavoro precario con lo stesso datore di lavoro.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo ovvero anche successivamente all'assunzione o all'inserimento lavorativo, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato, dal 2 gennaio al 31 agosto 2020.

La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con SPID, CIE Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi o con firma. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

Per maggiori informazioni consultare il sito della regione: www.regione.fvg.it - Percorso: Aree tematiche – Lavoro, formazione – Interventi per il lavoro – Incentivi per le assunzioni

(Fonti: DPR 23 dicembre 2019 n. 227, pubblicato sul BUR n. 01 del 02.01.2020)



Finanziamenti per la sicurezza sul lavoro: pubblicato il bando ISI INAIL 2019

È stato pubblicato il **Bando ISI INAIL 2019** relativo a “finanziamenti alle imprese per interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Di seguito si riportano i punti salienti dell’iniziativa.

1. OBIETTIVO

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentate 5 tipologie di progetto:

1. Progetti di **investimento** (Asse 1 – sub asse 1.1)
2. Progetti per l’adozione di **modelli organizzativi e di responsabilità sociale** (Asse 1 – sub asse 1.2)
3. Progetti per la riduzione del rischio da **movimentazione manuale dei carichi – MMC** (Asse 2)
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse 3);
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della **produzione di mobili** (Ateco 2007 C31) e della **pesca** (Ateco A03.1) (Asse 4).
6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore dell’**agricoltura primaria** (Asse 5).

2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del:

- **65%** dei costi del progetto per gli interventi sugli assi **1, 2, 3 e 4** (con massimale erogabile di 130.000 per gli interventi sugli assi 1, 2 e 3, e massimale di 50.000 euro per gli interventi sull’asse 4)
 - **Dal 40% al 50%** dei costi di progetto per gli interventi sull’asse 5 (con massimale di 60.000 euro)
- I progetti che comportano contributi superiori a 30.000 euro possono ricevere un’anticipazione del 50%.

3. DESTINATARI

Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

Per i progetti dell’asse 4 sono destinatarie le micro e piccole imprese, anche individuali, con i seguenti ATECO:

- Pesca: A03.1
- Produzione mobili: C31

Relativamente alle imprese del comparto “**produzione mobili**” sono finanziabili gli interventi riportati nella tabella sotto riportata.

OBIETTIVO	INTERVENTI AMMESSI
Riduzione del rischio infortunistico	Sostituzione delle seguenti macchine: macchine per la lavorazione dei metalli, macchine per la lavorazione del legno, macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma, macchine per la lavorazione della pelle e dei tessuti
Riduzione del rischio rumore	Interventi ambientali quali acquisto e installazione di pannelli fonoassorbenti, cabine, cappottature, schermi acustici, separatori, silenziatori, ecc.
Riduzione del rischio chimico	Acquisto e installazione di impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, vapori o polveri; cappe di aspirazione; cabine di verniciatura, spruzzatura, carteggiatura; altre macchine e/o impianti dedicati ad attività che comportano l’esposizione ad agenti chimici
Riduzione del rischio legato a sollevamento e/o abbassamento carichi	Acquisto di manipolatori, robot, piattaforme, carrelli, argani, paranchi, sistemi automatici di alimentazione, ecc.
Riduzione del rischio legato a movimentazione di bassi carichi ad elevata frequenza	Automazione completa o parziale del ciclo produttivo

4. MODALITÀ E TEMPI

La domanda deve essere presentata in modalità telematica. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell’Istituto www.inail.it - nella sezione dedicata all’Avviso ISI 2019 - entro il 31 gennaio 2020.

Per informazioni e assistenza fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center INAIL.




Verifiche di messa a terra: il nominativo del verificatore incaricato dovrà essere comunicato all'INAIL

I datori di lavoro dovranno tempestivamente comunicare all'INAIL, per via informatica [applicativo CIVA], il nominativo dell'organismo incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 1 del dpr 462/2001. Lo ha stabilito il Decreto Milleproroghe, all'art. 36.

Si ricorda che, in base al DPR 462/01, tutti i datori di lavoro sono tenuti a far verificare gli impianti elettrici di messa a terra, i dispositivi di protezione contro le "scariche" atmosferiche (i fulmini) e gli impianti elettrici nei luoghi a rischio esplosione con la seguente periodicità:

- ogni 2 anni nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione, nei cantieri, negli edifici in legno e nei luoghi a maggior rischio di incendio, studi medici ed equiparati
- ogni 5 anni negli altri casi.

Le verifiche possono essere effettuate esclusivamente dagli organismi abilitati, iscritti in un apposito elenco disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (<https://www.mise.gov.it>)



Autorizzazioni a carattere generale: i dati di consumo non dovranno più essere inviati alla Regione, sarà sufficiente conservarli in azienda

Dal 1° gennaio 2020 non sarà più necessario trasmettere alla Regione i prospetti con i consumi annui delle materie prime e dei prodotti utilizzati, o con i quantitativi di produzione previsti dalle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni.

Tali prospetti dovranno comunque essere redatti con le modalità e le tempistiche previste, ma sarà sufficiente conservarli in azienda ed esibiti in caso di controllo.

Prima aderisci, prima risparmi!

caem

Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.



Detrazioni fiscali per interventi di sistemazione di terrazzi e giardini

Il decreto Milleproroghe ha rinnovato per tutto il 2020 la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione di terrazzi e giardini.

Il Consiglio dei Ministri n. 20 del 21 dicembre 2019 ha approvato il dl dal titolo :“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, il cosiddetto Milleproroghe.

Le disposizioni approvate prevedono, tra l'altro:

- la proroga fino al 31 dicembre 2020 del bonus verde sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali;

Ricordiamo che il bonus verde è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 12 a 15 – legge n. 205/2017) e prevede a partire dall'anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle spese documentate sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

A chi spetta

La detrazione spetta ai seguenti soggetti:

- ai cittadini che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori;
- ai singoli condomini, nel limite della quota a lui imputabile, per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Opere agevolabili

Sono agevolabili le spese riguardanti la sistemazione a verde, ex novo o di radicale rinnovamento, di:

- aree scoperte private di edifici esistenti;
- unità immobiliari;
- pertinenze o recinzioni;
- impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e giardini pensili;
- sistemazione di giardini di interesse storico.

L'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che è detraibile anche la fornitura di piante e arbusti, anche in vasi mobili, se detta collocazione rientra in un intervento più ampio di sistemazione a verde di immobile residenziale.

Sono, inoltre, agevolabili anche le spese di progettazione e manutenzione relative all'esecuzione dei precedenti interventi.

Publicato il Decreto sanzioni per violazioni alla disciplina F-Gas

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 5 dicembre 2019 n.163, si è aggiunto un altro tassello alla piena attuazione del Regolamento UE 517/2016, fissando le sanzioni alle violazioni con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018.

Rimandando al provvedimento per i dettagli, riteniamo utile riepilogare alcune prescrizioni che interessano le aziende.

Le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell'intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

Le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

L'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.

L'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite



non effettuata, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

I soggetti obbligati che non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non

ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente.

All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

(Fonte sito Ecocamere / pubblicaz. 03/01/2020)



Trieste

CORSO RSPP

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

A febbraio/marzo 2020 Confartigianato ha in programma l'attivazione del corso base per **Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP**.

Il corso è rivolto ai datori di lavoro/legali rappresentanti delle imprese con dipendenti e/o soci lavoratori che **decidano di ricoprire anche l'incarico di responsabile della sicurezza aziendale** e che **non** abbiano già frequentato tale corso obbligatorio **né** sia stato delegato tale incarico ad un professionista esterno all'azienda.

NB: Tale corso può essere frequentato solo dal **legale rappresentante** dell'impresa che, in azienda, riveste il compito di responsabile della sicurezza.

La durata del corso varia tra **16, 32 e 48 ore** a seconda che l'attività sia a **rischio basso, medio o alto** (definibile in base al codice ATECO presente in visura camerale).

La validità del corso è **quinquennale**.

Si ricorda che, in base all'art. 34 comma 2 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., la mancata formazione comporta per il datore di lavoro la seguente sanzione penale: **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro**.

Si invitano, pertanto, le imprese interessate a contattare l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (**telefono 040.3735258 – email sara.olivieri@artigianits.it**) per procedere con l'iscrizione o per eventuali informazioni necessarie.



Trieste

Corsi sicurezza

Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate.

Si invitano pertanto gli interessati a contattare l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 0403735258 oppure email sara.olivieri@artigianits.it) per eventuali informazioni e per poter procedere con le preiscrizioni ai singoli corsi sotto indicati.

Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.

CORSI IN PROGRAMMA

Aggiornamento Antincendio (2 e 5 ore)	Gennaio
Aggiornamento Formazione Lavoratori (6 ore)	Gennaio
RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (base) • 16 ore rischio <i>basso</i> • 32 ore rischio <i>medio</i> • 48 ore rischio <i>alto</i>	Febbraio/Marzo

Udine

Agenzia delle Entrate, notifiche via PEC

Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ci ha comunicato che gli inviti per la consegna documentale, che solitamente vengono notificati nei primi mesi dell'anno, verranno notificati esclusivamente via PEC. Vi invitiamo pertanto a monitorare costantemente la vostra casella PEC.

Come già comunicato, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla legge, notifica ora i propri atti attraverso la PEC, la posta elettronica certificata, alle imprese e ai Professionisti iscritti agli albi.

L'art. 60, comma 7, del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973 prevedono che, a decorrere dal 1° luglio 2017, la notificazione degli Avvisi di Accertamento e degli altri atti che per legge l'Agenzia delle Entrate deve notificare alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai Professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può avvenire direttamente nella casella di posta elettronica certificata (PEC), senza ulteriori comunicazioni o trasmissioni con modalità cartacea e postale.

Finora gli Uffici Territoriali dell'Agenzia Entrate della Provincia di Udine hanno notificato gli avvisi principalmente con modalità cartacea e postale ma ci hanno segnalato che dal 1° ottobre 2019 hanno iniziato a fare le notificazioni anche via posta elettronica certificata (PEC), senza l'ulteriore trasmissione di comunicazioni cartacee.

Si avverte che la notifica effettuata tramite PEC si perfeziona:

- per il destinatario, al momento in cui l'e-mail certificata arriva nella sua disponibilità informatica, ossia quando arriva nella sua casella PEC (...e non quando la si apre!);
- per il mittente, al momento in cui arriva la ricevuta di consegna della PEC trasmessa.

Si invita pertanto a sorvegliare costantemente o quotidianamente la propria PEC in quanto dal momento del perfezionamento decorrono i termini per eventuali pagamenti, richieste di autotutela e per l'accesso alla fase contenziosa dell'atto.





Udine

Le professioni del benessere Istruzioni per l'uso

Tutto ciò che devi sapere per avviare la tua impresa

Le professioni che operano nel settore del benessere stanno sempre più assumendo una caratterizzazione di multidisciplinarietà che merita di essere conosciuta per operare efficacemente sul mercato a tutela del cliente. Faremo una panoramica sulla legislazione dei mestieri tradizionali e di quelli emergenti, sul rispetto delle norme per operare serenamente e senza rischi e ci apriremo alla discussione per comprendere cosa si staglierà sul futuro dei servizi alla persona e quali segnali dovremo cogliere per operare utili trasformazioni aziendali.

DATA E LUOGO

Lunedì 10 febbraio 2020

Sede Confartigianato-Imprese Udine, via del Pozzo 8 a Udine. Orario dalle 9:30 alle 11:00.

ARGOMENTI

Professioni esercitate nell'area del benessere. Regolamentazione, confini operativi e possibili integrazioni multidisciplinari (centri estetici, saloni d'acconciatura, tatuaggio, piercing, applicazione e decorazione unghie artificiali, centri massaggio, discipline olistiche). Norme igienico sanitarie e linee guida di prevenzione - Affitto della poltrona e della cabina - Come calcolare il costo orario aziendale e strutturare un listino dei servizi. Relatore: Alessandro Ferreghini – Confartigianato Imprese Udine.

ADESIONE

Il corso è gratuito, ma per partecipare è necessario prenotarsi compilando il modulo disponibile sul sito: www.confartigianatoudine.com

La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico

Compilazione e allegati

Confartigianato-Imprese Udine ripropone questo appuntamento dedicato particolarmente ai nuovi imprenditori ed alle figure che all'interno dell'azienda si occupano della redazione della Dichiarazione di conformità per illustrarne la corretta e completa compilazione.

Un impianto elettrico a regola d'arte esprime la sintesi di adeguata progettazione, buona realizzazione e corretta compilazione della Dichiarazione di conformità: coordinati fra loro contribuiscono anche a dare un'immagine di professionalità e competenza di ogni installatore.

OBIETTIVI

Fornire alle aziende installatrici di impianti elettrici competenze ed esempi di modulistica per la redazione di una corretta Dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del DM 37/08.


PROGRAMMA

Ore 14:45 Registrazione partecipanti

Ore 15:00 LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Oliviero Pevere - Confartigianato-Imprese Udine

LA REDAZIONE DEGLI ALLEGATI
ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CONTROLLI E VERIFICHE PER IL RILASCIO
DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA
p.i. Diego Passon - Libero professionista



DATA, SEDE E ORARIO

Sono previsti 4 incontri sul territorio, tutti di martedì, nelle sale riunioni degli uffici Confartigianato di:

- Cividale del F. il 28 gennaio (via Perusini 10)
- Cervignano del F. il 4 febbraio (Piazzale del Porto 6)
- Tolmezzo l'11 febbraio (via della Cooperativa 10/B)
- Codroipo il 18 febbraio (via Zorutti 37)

ADESIONI

Entro il 20 gennaio direttamente on-line dal form disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com

COSTI

- Aziende associate a Confartigianato: gratuito
 - Aziende che si associano in occasione del corso: € 65,00/pers.
 - Aziende non associate: € 115,00/pers (IVA comp)
- Prima di procedere con il pagamento, aspettare le indicazioni di Confartigianato.



Udine

Corso teorico-pratico "Tecniche frigorifere" condizionamento aria e piccola refrigerazione

Martedì 25 febbraio 2020 a Udine Nord

Durante i corsi per la certificazione del personale F-Gas emerge spesso dai partecipanti anche l'esigenza di approfondire le competenze relative alla manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria e di piccola refrigerazione. Anche con queste motivazioni abbiamo quindi organizzato questa formazione teorica e pratica, con la possibilità di operare su macchine e con le attrezzature, per esaminare le problematiche di funzionamento, con l'esempio di casi reali.

OBIETTIVI

Fornire agli addetti che operano nel settore del condizionamento e della piccola refrigerazione competenze e approfondimenti sulle principali problematiche dei casi reali.

ARGOMENTI

- Termodinamica di base e il circuito frigorifero
- Descrizione della componentistica dei frigoriferi/condizionatori e loro funzioni
- Buone tecniche di installazione, manutenzione e riparazione impianti
- Tipologie principali dei compressori frigoriferi e loro dispositivi elettrici
- Descrizione e corretto utilizzo delle strumentazioni (recuperatore, pompa del vuoto, manometro, termometri, cercafughe elettronico, ecc.)

DATA, ORARI E SEDE

Il corso si svolgerà martedì 25 febbraio 2020 (9:00/13:00

e 14:00/18:00) nella sala riunioni dell'ufficio di Udine Nord di Confartigianato Udine Servizi srl, in via Puintat 2 a Udine

ADESIONI

Entro il 19 febbraio direttamente online dal form presente sul sito www.confartigianatoudine.com

Il corso sarà organizzato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.

COSTO

- € 130,00/pers. per le aziende iscritte a Confartigianato
- € 130,00/pers. + € 50,00 quota associativa per le aziende che aderiscono a Confartigianato in occasione del corso
- € 250,00/pers. altre aziende

I costi indicati comprendono l'IVA.

Alle aziende che aderiscono a Confartigianato sarà comunicato come versare la quota associativa.

Effettuare il pagamento solo dopo avere ricevuto conferma della disponibilità da parte di Confartigianato.

Il pagamento del corso potrà essere effettuato negli uffici di Confartigianato Servizi FVG srl in provincia di Udine e Trieste oppure mediante bonifico bancario c/o Friuladria Credit Agricole - IBAN IT 16 M 05336 12304 000035623413, causale "Corso Tecniche frigorifere" intestato a Confartigianato Servizi Friuli Venezia Giulia srl.

Odontotecnici: formazione sul nuovo regolamento europeo

Il 26 maggio 2020 diventa operativo il nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici (Reg. UE 2017/745) che ha un impatto diretto su tutti i prodotti dei laboratori odontotecnici.

La norma, con l'obiettivo di incrementare la trasparenza, la qualità e la sicurezza dei dispositivi medici, valorizza il ruolo dell'odontotecnico in quanto fabbricante e gli affida una serie di compiti che vanno ad integrare quanto finora fatto.

Si tratta quindi di comprendere con precisione come adeguare i propri sistemi di gestione della qualità e tracciabilità dei dispositivi medici al nuovo regolamento in modo tale da non appesantire inutilmente gli aspetti documentali dei laboratori, ma da garantire il rispetto della normativa così da evitare problemi in caso di controlli o contestazioni.

Con questo tipo di approccio abbiamo pianificato un ciclo di 3 incontri tecnici che permetteranno ai partecipanti di

approfondire le parti del regolamento che riguardano i laboratori odontotecnici e di capire come integrare praticamente il proprio sistema di controllo della qualità.

Gli incontri saranno tenuti dai tecnici della Quasar Srl di Tavagnacco che hanno sviluppato un'ampia esperienza in ambito odontotecnico.

PROGRAMMA

Mercoledì 5 febbraio 2020 - 19.00-21.00

Analisi del nuovo regolamento in riferimento agli aspetti che riguardano i dispositivi misura non invasivi con individuazione delle modifiche rispetto alle disposizioni precedenti.

Mercoledì 12 febbraio 2020 - 19.00-21.00

Approfondimenti applicativi riferiti al settore ed alla necessità di adeguamenti: tecnici, gestionali, organizzativi. Condivisione delle metodologie in uso oggi (processi



Udine

di lavorazione, controlli, tarature, registrazioni, fascicoli tecnici, documenti relativi ai singoli dispositivi). La gestione degli autocontrolli.

Mercoledì 19 febbraio 2020 - 19.00-21.00

Definizione dei piani di aggiornamento per:

- laboratori strutturati
- laboratori in qualche modo associati (o associabili)
- singole unità.

SEDE DEGLI INCONTRI

Udine, Via Puintat 2 (Complesso Meridiana, zona Terminal Nord).

COSTO ED ISCRIZIONI

La partecipazione al ciclo di incontri è a pagamento ed ha un costo di:

- € 100,00+IVA a persona per le imprese associate a Confartigianato
- € 200,00+IVA a persona per le imprese non associate a Confartigianato.

Le iscrizioni prevedono un massimo di 20 persone così da garantire un adeguato confronto con i docenti.

Per iscriversi compilare e inviare il form disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com.

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	GENNAIO 2020	FEBBRAIO 2020
PS - Primo Soccorso	22/1	11/2
AggPS - Aggiornamento di Primo Soccorso	29/1	18/2 20/2
AI M - Antincendio (rischio medio - 8 ore)	15/1	-
AggAI M - Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)	17/1	-
AI B - Antincendio (rischio basso - 4 ore)	15/1	-
AggAI B - Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)	15/1	-
LAV - Formazione di base dei lavoratori	14/1	-
AggLAV - Aggiornamento della Formazione di base dei lavoratori	23/1	-
AggPonteggi - Aggiornamento Ponteggi	-	7/2
AggCCE - Aggiornamento per Conduttore Carrelli Elevatori (4 ore)	15/1	-
AggCGA - Aggiornamento Gru su autocarro	17/1	-
AggCGE - Aggiornamento Gru Edile a torre	22/1	-
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili (10 ore)	24/1	-
AggPLE - Aggiornamento Conduttore Piattaforme elevabili (4 ore)	24/1	-
AggPonteggi - Aggiornamento Ponteggi (4 ore)	-	7/2
Preposto (8 ore)	-	10/2
Aggiornamento Preposto (6 ore)	-	10/2
AggRSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)	-	17/2
PES/PAV - Lavori sotto tensione	-	6/2
AggPES/PAV - Aggiornamento lavori sotto tensione	-	6/2

Il calendario corsi potrà subire alcune modifiche. Il calendario aggiornato è disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com